

	<b>Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO</b> Provincia di LODI Codice 11086		<b>Numero 11</b>	<b>Data 23/05/2024</b>
<b>Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2024</b>				

**Originale**

## **Verbale di deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Il 23 Maggio 2024, alle ore 09.30 nella Residenza Municipale

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dott. Attilio Maria Gabriele CARNABUCI**

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.a Antonella CARDAMONE**

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del **CONSIGLIO COMUNALE**, ai sensi ed in conformità dell'articolo 42 del D. Lgs n° 267/2000.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con deliberazione n. 22/CC del 20/5/2022 è stato approvato il PEF per il periodo 2022/2025;
- con deliberazione n. 64/GC del 28/4/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1<sup>a</sup> per la gestione del servizio rifiuti del Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023
- con propria deliberazione assunti i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 25/5/2023 è stata approvata la nuova Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con propria deliberazione assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 25/5/2023 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2023;
- con propria deliberazione assunti i poteri del Consiglio Comunale n.10 in data odierna, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che la Commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti governativi al D.L. 39/2024 che prevedono, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziarie delle tariffe Tari da parte dei Comuni al **30 giugno**, in deroga a quanto stabilito dal comma 5- quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 e l'efficacia delle deliberazioni eventualmente assunte dal 1/5/2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2024 di euro 1.555.766 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 979.126 e parte fissa pari a € 576.639, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2024 è pari ad € 1.542.867, di cui parte fissa € 979.126 e parte variabile € 563.740, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Richiamata la deliberazione Presidenziale della Provincia di Lodi n. 119 del 10/11/2023 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2024;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive

dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_a$  previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti  $K_b$  previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_c$  del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti  $K_d$  previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Considerato che il prossimo 8/9 giugno si svolgeranno le elezioni amministrative e che ai sensi dell'art. 40 TUEL "*la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 gg dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg dalla convocazione*" pertanto il rispetto di tale tempistica non permette l'adozione del presente atto entro il termine di legge del 30 giugno p.v.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2024 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 10;
- 3) di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999 utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

### Utenze domestiche

comp.n.f.	Parte Fissa			Parte Variabile			
	Ka prop.	Qupf	Fissa	Kb prop.	Cu	Quv	Variabile
1	0,80	0,637669	0,5101	0,9	0,15851	493,4913	70,4017
2	0,94	0,637669	0,5994	1,47	0,15851	493,4913	114,9894
3	1,05	0,637669	0,6696	1,89	0,15851	493,4913	147,8435
4	1,14	0,637669	0,7269	2,2	0,15851	493,4913	172,0930
5	1,23	0,637669	0,7843	2,7	0,15851	493,4913	211,2050
6 e magg	1,30	0,637669	0,8290	3,13	0,15851	493,4913	244,8414

## Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa			Parte Variabile		
		Kc prop.	Qapf	Fissa	Kd prop.	Cu	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,01	0,76669	0,7744	8,25	0,17995	1,4846
2	Cinematografi e teatri	0,49	0,76669	0,3757	4,86	0,17995	0,8746
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	0,76669	0,6900	7,35	0,17995	1,3226
4	Campeggi, distributori carburanti	0,79	0,76669	0,6057	6,49	0,17995	1,1679
5	Stabilimenti balneari	0,64	0,76669	0,4907	5,22	0,17995	0,9393
6	Esposizioni, autosaloni	0,77	0,76669	0,5904	6,33	0,17995	1,1391
7	Alberghi con ristorante	1,80	0,76669	1,3800	13,88	0,17995	2,4977
8	Alberghi senza ristorante	1,08	0,76669	0,8280	8,88	0,17995	1,5980
9	Case di cura e riposo	0,55	0,76669	0,4217	4,27	0,17995	0,7684
10	Ospedali	1,94	0,76669	1,4874	14,11	0,17995	2,5391
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,28	0,76669	1,7481	15,45	0,17995	2,7802
12	Banche ed istituti di credito	0,92	0,76669	0,7054	7,55	0,17995	1,3586
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,06	0,76669	0,8127	12,97	0,17995	2,3340
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,76669	0,9967	17,45	0,17995	3,1401
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,04	0,76669	0,7974	9,20	0,17995	1,6555
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,76669	1,3647	14,58	0,17995	2,6237
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,78	0,76669	1,3647	16,12	0,17995	2,9008
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,24	0,76669	0,9507	11,16	0,17995	2,0082
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55	0,76669	1,1884	11,37	0,17995	2,0460
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,10	0,76669	0,8434	10,54	0,17995	1,8967
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,31	0,76669	1,0044	11,76	0,17995	2,1162
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	0,76669	2,1391	23,35	0,17995	4,2018
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	0,76669	5,8499	62,55	0,17995	11,2559
24	Bar, caffè, pasticceria	3,76	0,76669	2,8828	20,93	0,17995	3,7664
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,48	0,76669	1,9014	14,39	0,17995	2,5895
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,83	0,76669	1,4030	12,05	0,17995	2,1684
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,84	0,76669	6,0109	40,49	0,17995	7,2862
28	Ipermercati di generi misti	2,74	0,76669	2,1007	22,45	0,17995	4,0399
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	0,76669	5,3055	56,78	0,17995	10,2176
30	Discoteche, night club	1,91	0,76669	1,4644	8,25	0,17995	1,4846
sc1	eventuale sub-categoria 1	0,00	0,76669	0	0,00	0,17995	0
sc2	eventuale sub-categoria 2	0,00	0,76669	0	0,00	0,17995	0
sc3	eventuale sub-categoria 3	0,00	0,76669	0	0,00	0,17995	0
sc4	eventuale sub-categoria 4	0,00	0,76669	0	0,00	0,17995	0
sc5	eventuale sub-categoria 5	0,00	0,76669	0	0,00	0,17995	0
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,76669	0	14,58	0,17995	2,62367098
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,00	0,76669	0	23,35	0,17995	4,20183246
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,76669	0	20,93	0,17995	3,76635347
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,76669	0	56,78	0,17995	10,2175609

- 4) di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 69% e del 31%;
- 5) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- 6) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024:
  - **Acconto** – scadenza 30/09/2024 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2024;
  - **Saldo** - scadenza 1/12/2024 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2024;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;
- 8) di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 10) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di DICHIARARE con i poteri del Consiglio comunale , il presente atto immediatamente eseguibile

23/05/2024

Maria Carla Cordoni / Ufficio Tributi





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2024

Il Responsabile di Settore  
Cordoni Maria Carla

## Parere Contabile

Ufficio Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Cordoni Maria Carla

	<b>Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO</b> Provincia di LODI Codice 11086	<b>Consiglio Comunale</b>	<b>Numero 11</b>	<b>Data 23/05/2024</b>
---	---	-------------------------------	----------------------	----------------------------

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dott. Attilio Maria Gabriele CARNABUCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.a Antonella CARDAMONE

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARDAMONE ANTONELLA in data 23/05/2024  
Attilio Maria Gabriele Carnabuci in data 23/05/2024